

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DONATORI: UN VANTAGGIO PER TUTTI

Sostenere un'attività sociale ha delle ripercussioni che vanno oltre il valore della donazione stessa: può dare forza a un ente e aiutarlo ad esplorare nuove aree di intervento, oltre a sostenere i servizi già attivi. Secondo la legge italiana, **il beneficiario economico riguarda anche chi dona**: i sostenitori degli Enti del Terzo settore, siano essi aziende o persone fisiche, possono infatti trarne dei vantaggi a livello fiscale.

DONAZIONI IN DENARO O IN NATURA (SERVIZI, BENI MOBILI, BENI IMMOBILI): MODALITA' DI FRUIZIONE

1) DEDUZIONE: come previsto dall'art. 83 comma 2 della Legge 117/17 **le persone fisiche** possono esporre nella dichiarazione dei redditi l'importo della donazione come onere deducibile, pertanto viene ridotto il reddito da assoggettare a tassazione, mentre **le aziende** possono dedurre direttamente l'importo della donazione dal reddito d'impresa in quanto la donazione rappresenta un costo deducibile.

In ogni caso l'importo massimo deducibile non può eccedere il 10% del reddito complessivo. L'eventuale importo eccedente può essere dedotto nei periodi di imposta successivi entro il quarto, ovvero 5 anni dall'avvenuta donazione.

2) DETRAZIONE: come previsto dall'art. 83 comma 1 L. 117/17 per **le persone fisiche** è possibile, in alternativa alla deduzione, detrarre il 30% dell'importo donato sino all'importo massimo di € 30.000 riducendo direttamente l'imposta da pagare. Questa agevolazione è applicabile in quanto il Mosaico Servizi è legalmente riconosciuto e iscritto al Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

Nel caso di donazioni in denaro, per avere diritto alle agevolazioni fiscali bisogna conservare la corrispettiva documentazione, a seconda dei metodi di versamento utilizzati (non sono detraibili le donazioni in contanti o comunque non tracciate):

- CON BONIFICO O RID > note contabili o estratto conto
- CON CARTA DI CREDITO / PAYPAL > estratto conto
- CON BOLLETTINO POSTALE/FRECCIA > ricevuta di versamento.

DONAZIONI IN NATURA: REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE E DOCUMENTAZIONE

Nel caso di donazioni in natura, come si quantifica il valore della detrazione o deduzione?

Per quanto riguarda le donazioni da **persone fisiche**, la normativa specifica che l'ammontare è definito sulla base del valore normale del bene donato (art. 9 del Testo unico delle imposte sui redditi - Tuir): tradotto in pratica, si tratta del valore di mercato al momento della donazione in base a età del bene, condizioni, ecc.

Per quanto riguarda le **aziende**, il valore si calcola nel modo seguente:

- nel caso di beni strumentali, si fa riferimento al residuo valore fiscale dell'atto di trasferimento;
- nel caso di prodotti o servizi (art 85 comma 1 lettere a) e b) del Tuir), si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze (art. 92 del Tuir).

La donazione in natura deve essere sempre accompagnata da un documento scritto da parte del donatore contenente la descrizione dei beni e l'indicazione dei relativi valori (naturalmente Il Mosaico può fornire al donatore il modello di documento). Nel caso di donazioni superiori a 30.000 euro, il donatore deve consegnare al beneficiario copia della perizia giurata di stima che ne attesti il valore, riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso.

A sua volta, il beneficiario consegna al donatore una dichiarazione con l'impegno ad utilizzare direttamente i beni o i servizi donati per lo svolgimento dell'attività statutaria e per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

IN TUTTI I CASI

Il Mosaico Servizi rilascia l'attestazione della donazione ricevuta, previa richiesta al donatore dei dati necessari (nome e cognome/denominazione, residenza/sede legale, cod. fiscale/p.iva, email).